

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

RESOCONTO STENOGRAFICO

AUDIZIONE

6.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 GENNAIO 2014

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIANCARLO GIORGETTI

INDICE

	PAG.
Sulla pubblicità dei lavori:	
Giorgetti Giancarlo, <i>Presidente</i>	3
Audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio, Stefano Scalera, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale (ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione):	
Giorgetti Giancarlo, <i>Presidente</i>	3, 6, 7
Fornaro Federico (PD)	6
Scalera Stefano, <i>Direttore dell'Agenzia del demanio</i>	3, 7
ALLEGATO: Documentazione consegnata dal Direttore dell'Agenzia del demanio Stefano Scalera	8

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIANCARLO GIORGETTI

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio, Stefano Scalera, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio, Stefano Scalera, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale.

Dottor Scalera, per quanto riguarda i lavori parlamentari la giornata è assai complicata, ma direi di procedere ugualmente, anche se la fiducia alla Camera e i lavori concomitanti al Senato ci penalizzano, come lei può vedere. Rechiamo, comunque, la nostra testimonianza.

Ringrazio il dottor Scalera per la sua disponibilità. È un argomento che abbiamo già toccato marginalmente in occasione di precedenti audizioni, ma soltanto l'audizione dell'Agenzia del demanio può darci esattamente contezza dello stato dell'arte e delle prospettive anche a breve di quello che sicuramente è uno dei settori più avanzati di applicazione della legge sul federalismo fiscale.

Ringraziandolo ancora, do la parola al direttore Scalera.

STEFANO SCALERA, *Direttore dell'Agenzia del demanio*. Il processo di gestione del patrimonio immobiliare è articolato nell'ambito dello Stato su diverse amministrazioni. Questo è importante perché il decreto legislativo n. 85 del 2010 articola il processo di trasferimento in funzione del bene. Se si tratta di demanio marittimo, c'è un'attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; se si tratta di un bene storico-artistico, entra in campo il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e così via. Bisogna pensare che il decreto n. 85 è così articolato in quanto è articolato il modo in cui lo Stato, attraverso le diverse amministrazioni, gestisce i beni immobili.

Le procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 85 in fase più avanzata sono quelle del demanio storico-artistico (articolo 5, comma 5), che stabiliscono l'attribuzione a titolo gratuito di beni di demanio storico-artistico su richiesta dell'ente locale, con una procedura che prevede la presentazione di un progetto di valorizzazione, l'approvazione del Ministero dei beni culturali e quindi il trasferimento.

Ad oggi ci sono pervenute 615 istanze, quindi ci sono 615 gli immobili che potrebbero essere trasferiti. La procedura è aperta o conclusa per 110 immobili: in particolare, 54 sono alla fase iniziale, cioè l'ente locale ha presentato il progetto di valorizzazione; per 33 immobili si è trasformato in accordo di valorizzazione, quindi è stato accettato e tradotto in una sorta di contratto; per 23 immobili, è stato fatto già il trasferimento del bene all'ente locale. Per 409 beni, sono attivi dei tavoli tecnici, cioè come Agenzia del demanio, insieme al MIBACT e all'ente locale,

stiamo definendo l'accordo di valorizzazione in modo da attivare la procedura. In pratica, cerchiamo di assistere il più possibile gli enti locali che hanno fatto istanza per cercare di sviluppare il progetto.

Per gli altri beni oggetto di trasferimento, il decreto n. 85 del 2010 prevedeva il trasferimento *ope legis* del demanio marittimo e delle pertinenze alle regioni, che — ricordo — già ne curano la gestione. Restano esclusi i porti nazionali e internazionali.

Sempre il decreto n. 85 prevedeva il trasferimento *ope legis* del demanio idrico e delle pertinenze, nonché delle miniere alle regioni e alle province. Questa parte è quella tuttora non attuata nonostante i DPCM siano stati predisposti, ma in questo momento non siano stati emanati per diversi motivi, che credo conosciate: in alcuni casi, il procedimento non è stato completato: ad esempio, nel caso dei beni della Difesa, non è stato predisposto l'elenco e quindi l'iter non è proprio iniziato; nel caso dei beni patrimoniali disponibili l'iter è stato iniziato, ma la Conferenza Unificata non ha dato parere positivo.

Su questi procedimenti, recentemente, è intervenuto il Parlamento inserendo nel cosiddetto decreto-legge del Fare (n. 169 del 2013) l'articolo 56-bis e, di fatto, ha accelerato notevolmente il processo previsto dal decreto n. 85. Lo ha veramente superato nel senso che ha consentito, da settembre a dicembre dello scorso anno, agli enti territoriali di chiedere il trasferimento dei beni patrimoniali dello Stato.

Sono esclusi, quindi, da questo procedimento, come lo erano nel decreto n. 85, i beni del demanio storico-artistico, perché seguono la specifica procedura definita dall'articolo 5, comma 5, del decreto n. 85, i beni utilizzati per ufficio dallo Stato e i beni che erano in corso di vendita. Sono le stesse esclusioni, tranne l'ultima categoria, che erano presenti nel decreto n. 85.

Devo dire che la nuova procedura ha avuto un effetto importante: nella precedente versione, non c'era una lista definita, ma era data facoltà all'ente territoriale di

chiedere il bene ancorché non ricadesse in quelle tre categorie che ho menzionato.

Mi dichiaro soddisfatto, innanzitutto, perché ci sono state 9.367 richieste, quindi un numero molto elevato. Giusto per conoscenza: 1.267 sono i comuni richiedenti, che in alcuni casi hanno chiesto più di un bene; 27 le province; 8 le regioni: Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Molise, Toscana e Veneto.

In questo numero, ci sono — primo dato importante da sottolineare — 255 domande che riguardano beni del Ministero della difesa, cioè ex caserme. Queste istanze sono relative a un elenco di 953 beni immobili per i quali il Ministero della difesa aveva già preventivamente dichiarato la non utilizzabilità.

Quest'elenco, suddiviso per ente territoriale, era stato inviato in posta elettronica ai singoli comuni comunicando, appunto, la disponibilità della Difesa al trasferimento: si tratta di un passaggio in avanti perché una disponibilità della Difesa, comunque, dà a questi beni un buon punto. Dei 953 disponibili, però, ci sono state soltanto 255 istanze.

L'altro dato positivo è che sono arrivate domande anche per altri beni della Difesa che non erano ricompresi nell'elenco che vi ho detto. Quest'elenco non era tassativo, perché la norma prevede che l'ente locale possa chiedere qualsiasi bene di cui abbia interesse.

Questo ci ha portato, però, fino a oggi, ad avere soltanto 213 domande che hanno riguardato immobili che non possono essere trasferiti sul complesso di 9.367 richieste.

Ecco il dettaglio delle 213 domande: 47 immobili sono utilizzati come uffici; 69 fanno riferimento al demanio idrico, che non fa parte di questo trasferimento, ma fa riferimento all'altra normativa del decreto n. 85 del 2010; 23 beni appartengono al demanio marittimo; 12 sono del demanio storico-artistico, che quindi seguono un'altra procedura; 15 risultano del demanio pubblico e non sono trasferibili; 47 non sono di proprietà dello Stato.

La scelta di non avere una lista uniforme ha dato elementi positivi perché ci

sono state istanze anche su beni che, estremizzando, non sono di proprietà dello Stato, ma hanno dato libera scelta all'ente territoriale.

La procedura si è chiusa il 30 novembre 2013 con 9.367 domande. Considerando che c'è stato di mezzo il periodo di Natale, per cui c'è stato un «calo di produzione», sino all'altro ieri, 21 gennaio, abbiamo trattato 2.243 istanze. Come ho detto, 213 richieste riguardavano immobili non trasferibili, mentre 527 sono state accolte con provvedimento formale. Abbiamo, cioè, scritto al comune comunicando che è possibile effettuare il trasferimento. Adesso la mossa successiva tocca al comune o alla regione. Questi immobili, infatti, prima di essere trasferiti, possono essere ancora rifiutati: l'ente locale ha diritto di verificare i documenti relativi all'immobile, effettuare un sopralluogo dell'immobile, quindi rendersi conto dei costi connessi alla gestione dell'immobile. Solo dopo questa fase, l'ente territoriale accetta il trasferimento: si tratta quindi non di un trasferimento imposto, ma libero a fronte di una domanda, di un'analisi e valutazione della situazione.

Tenete conto che alcuni di questi immobili sono residenziali, quindi probabilmente potrebbero essere venduti. Ci sono 138 terreni, di cui solo 13 agricoli, ma anche 6 immobili utilizzati già dall'ente.

La maggior parte delle istanze ha riguardato le opere di urbanizzazione, cioè strade, canalette e simili, che sembrano banali, ma sono molto importanti. Avendo, infatti, il demanio la proprietà formale del bene, ma essendo gestito dall'ente territoriale, ogni intervento sull'opera di urbanizzazione richiedeva un passaggio di autorizzazione da parte dello Stato: quindi c'era una lungaggine anche amministrativa dovuta al fatto che il proprietario doveva autorizzare i lavori. Ci sono, inoltre, 148 immobili di varia natura, come case cantoniere, case mandamentali e così via.

È evidente che, prima di parlare di prospettive, credo sia utile ricordare un po' il contesto nel quale operano le amministrazioni. Lo faccio su due dei capi-

toli, il demanio marittimo e il demanio idrico, che risultano non attuati per mancanza di DPCM.

Nell'attuale quadro di competenze del demanio marittimo, è individuata la regione come ente in capo al quale è decentrata l'attività. Le regioni le hanno ulteriormente decentrate verso i comuni. Siamo, quindi, in una situazione in cui le attività di sviluppo, salvaguardia costiera, concessioni e così via sono nella disponibilità degli enti locali, ma la proprietà dei beni e il gettito dei proventi sono ancora di competenza statale, quindi i proventi derivanti dall'attività amministrativa di concessione svolta a livello locale sono incamerati dallo Stato.

Rimangono ancora allo Stato tutti tipici poteri del proprietario, come quello di sdemanializzare un'area, cioè passarla da demaniale a patrimoniale. Allo stesso modo, rimane ancora allo Stato l'incameramento delle pertinenze: alla fine della concessione, l'acquisizione allo Stato delle opere inamovibili.

È chiaro che queste funzioni sono ulteriormente limitate nel senso che altre amministrazioni, in particolare il Ministero delle infrastrutture tramite le capitanerie di porto e, a Venezia, il Magistrato alle acque, svolgono un'altra attività che riguarda i porti. Sempre sulle coste, c'è una competenza del Ministero della difesa per i porti militari. Quindi abbiamo, nell'ambito del demanio marittimo, competenze non solo di diverse amministrazioni dello Stato, ma anche tra Stato ed enti locali.

Per il demanio idrico, il processo è ancora più spinto, oggi perché è sempre la regione a rivestire un ruolo centrale, come anche le province. In questo caso, tutti i profili gestori sono devoluti all'ente locale, anche la discussione dei proventi è dei comuni, ma la proprietà resta ancora titolarità dello Stato.

Ho citato prima uno degli elementi che possono essere importanti in questo coacervo di competenze: naturalmente, alcune attività, come quelle di sistemazione della strada costiera, che cade nel demanio marittimo, sono di competenza dell'ente

locale, la viabilità, il trasporto e così via, ma le opere eventualmente da realizzare devono essere autorizzate dallo Stato. Se il comune deve, ad esempio, realizzare le opere per lo scarico a mare delle fognature, il demanio marittimo deve presentare il progetto per l'approvazione all'Agenzia del demanio.

Questo crea un sistema articolato, complesso, che ritarda gli interventi e, visto i temi di cui parliamo, forse è il caso di evitarlo. Bisogna, quindi, completare quello che già nel 2008 la Corte dei conti aveva definito federalismo monco, ancor prima del decreto n. 85 del 2010, che sembrava essere una soluzione, ma per questi due capitoli — il demanio marittimo e il demanio idrico — siamo ancora indietro.

Un ultimo accenno su questo riguarda il demanio aeroportuale, legato all'adozione del piano nazionale degli aeroporti, recentemente presentato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Consiglio dei ministri. Un decreto del Presidente della Repubblica dovrà essere adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni per individuare gli aeroporti di interesse nazionale, che quindi restano allo Stato, dunque sottratti al federalismo. Con questo decreto del Presidente della Repubblica si individuano anche quelli che sono ceduti agli enti territoriali.

PRESIDENTE. Ringraziamo il dottor Scalera. Da ora la parola agli onorevoli deputati e senatori che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

FEDERICO FORNARO. Anzitutto, mi scuso anch'io, ma sicuramente i lavori di questi giorni sono molto complicati per il Senato e penso anche per la Camera. Non riusciamo più a rispettare gli orari e questo è un problema oggettivo per l'organizzazione.

Ho apprezzato la chiarezza dell'esposizione e anche il riconoscimento delle difficoltà che mi sembra su alcune aree siano state evidenziate e su cui il legislatore ha provato a intervenire, in particolare ancora quest'anno con il cosiddetto « decreto dal Fare ».

Mi chiedo se, in particolare per i beni artistici, su cui i numeri che lei ha illustrato sono importanti — credo oltre 600 immobili — si possa averne, se possibile, un elenco, per capire se è stata un'attività più intensa in alcune aree del Paese piuttosto che in altre e di che tipo di immobili artistici stiamo parlando.

È interessante, nei 23 casi, se non ricordo male, su cui si è già attivata la procedura di trasferimento, capire di che tipo siano i progetti di valorizzazione, eventualmente anche per pensare — lo dico, in questo caso, Presidente, alla Commissione — anche a una sorta di elenco di buone pratiche, di esempi positivi che possono essere trasferiti e in qualche modo promossi, ad esempio, attraverso Internet. Dico, da amministratore locale, che a volte può non venire l'idea: se la si vede, può arrivare la suggestione.

Soprattutto, bisogna capire se questo tipo di progetti puntano ad avere nel medio-lungo periodo un'autosufficienza, altrimenti stiamo trasportando il problema: valorizziamo l'immobile ma, se alla fine la gestione non è attiva per il comune, lo rimettiamo in difficoltà dall'altra parte. Questa poteva essere una delle valutazioni.

Colgo, però, l'occasione, visto che siamo qua, per un altro tipo di ragionamento. Lei ritiene che potrà avere seguito l'invito avvenuto durante la discussione del « decreto-legge IMU-Banca d'Italia », in particolare dopo il ritiro di quell'emendamento — che era stato presentato dal Governo attraverso i relatori — in riferimento alle problematiche di terreni di proprietà demaniale su cui sono stati costruiti, nel tempo, edifici in diverse aree del Paese?

Quell'indicazione era di realizzare nel giro di sei mesi un censimento, sostanzialmente, per capire e forse era anche l'occasione per spiegare un po' questa problematica, che ha fatto gridare allo scandalo, al condono, come non era, peraltro, essendo il tentativo di regolarizzazione di queste situazioni. Credo che anche questo faccia parte di un ragionamento un po' più ampio di regolarizzazione e anche di messa a valore di queste proprietà demaniali.

PRESIDENTE. Ringraziamo il senatore Fornaro.

Mi collego a quanto da lui osservato sulla questione pubblicità e «trasparenza». In occasione di una precedente audizione, il collega Paglia, che oggi non è presente, aveva sollevato la curiosità di conoscere i 9.000 dati e oltre di richieste che vi erano pervenute: a che livello di pubblicità è possibile arrivare in questo senso? Mi faccio carico di quella questione posta dal collega di SEL, che rinnovo qui.

STEFANO SCALERA, *Direttore dell'Agenzia del demanio*. Indubbiamente provvederemo a trasmettere l'elenco dei beni richiesti con il federalismo demaniale storico-artistico, ai sensi dell'articolo 5, comma 5: in esso si potranno trovare, in un apposito elenco, i progetti di valorizzazione.

La nostra attenzione è soprattutto rivolta a questo, cioè all'aspetto di sostenibilità nel tempo dell'operazione. Al riguardo sono molto attenti anche i comuni perché, evidentemente, hanno ben chiaro il vincolo di bilancio. Sono tutti progetti molto importanti, che prevedono un utilizzo culturale, ma che consenta di generare un piccolo flusso di cassa necessario a mantenere il bene.

Credo, però, che questo sia il motivo per cui, delle 600 istanze, solo 110 stanno in una fase avanzata o conclusa. Sommando i numeri che ho illustrato, si arriva, infatti, a 110; più di 400 richieste, invece, sono indietro, se non ferme. Molto spesso, questi immobili hanno un costo di rifunzionalizzazione molto alto perché si tratta di edifici storici, quindi con interventi estremamente costosi da realizzare e con impossibilità, sia nostra, sia dell'ente locale, di finanziare.

I passaggi compiuti hanno dietro una valutazione dell'utilizzo economico-culturale dell'immobile, per cui oltre alla creazione di un museo, vanno considerate le attività commerciali intorno a esso. In un caso recente a Savona, se ben ricordo, c'è un utilizzo con l'università, per cui un dipartimento dell'università è spostato e il

comune risparmia locazioni passive. Siccome si tratta, comunque, di un'attività artistica, rientra in un utilizzo del genere. Stenderemo un elenco ragionato con i vari progetti e lo invieremo insieme alla relazione.

Non credo ci siano difficoltà a trasmettere alla Commissione l'elenco dei beni richiesti e un aggiornamento delle istanze, cioè il numero di quelle accettate su 9.000, di quelle rifiutate nel senso che non sono ammissibili perché non riguardano beni che possono essere trasferiti. Molte domande, 47, sono su beni che non appartengono allo Stato. Si possono trasmettere degli elenchi che contengono comune o regione e tipo di bene richiesto e un aggiornamento periodico dello stato di avanzamento, un quadro finale. Da questo punto di vista, non credo ci siano problemi.

Nell'invio, metteremo anche quest'elenco dei beni richiesti, vi daremo l'evidenza dei beni già trasferiti, del numero che vi ho fornito prima con diverse tavole e, a mano a mano, vi aggiorneremo e ne avete conoscenza.

PRESIDENTE. Ovviamente, aspettiamo altre informazioni oltre alla relazione di oggi, che metteremo a disposizione di tutti i colleghi.

Ringrazio il Direttore dell'Agenzia del demanio per il suo intervento e per la documentazione che ci ha consegnato, della quale autorizzo la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna (*vedi allegato*), nonché di quella che ci farà successivamente pervenire.

Dichiaro chiusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. VALENTINO FRANCONI

*Licenziato per la stampa
il 6 marzo 2014.*

ALLEGATO



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Camera dei Deputati - Senato della Repubblica
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale

Audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio


Roma, 23 gennaio 2014

Il patrimonio immobiliare dello Stato è caratterizzato da una pluralità di tipologie di immobili e di amministrazioni che a vario titolo partecipano alla gestione dello stesso.

L'Agenzia del Demanio gestisce:

- Il patrimonio indisponibile (beni in uso governativo);
- Il patrimonio disponibile (aree e fabbricati destinati alla messa a reddito);
- I beni appartenenti al demanio storico-artistico, non in consegna al Mibac.

Di seguito sono riportati gli altri soggetti pubblici, che, oltre all'Agenzia del Demanio, hanno competenza gestoria sui beni di proprietà dello Stato.



In ragione di tale eterogeneità l'articolato processo di trasferimento delineato dal decreto legislativo n. 85/2010 prevede diverse modalità di attribuzione, in funzione dei beni e delle amministrazioni che curano la gestione dei vari immobili.

In particolare:

1. relativamente al **demanio storico-artistico**, solo in parte gestito dall'Agenzia del Demanio, è operativa la procedura speciale prevista dall'art. 5, comma 5, del suddetto decreto legislativo n. 85/2010 che prevede l'attribuzione dei beni inseriti in accordi di valorizzazione stipulati dalle Direzioni regionali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali presso cui sono costituiti appositi Tavoli Tecnici Operativi ai quali partecipa anche l'Agenzia del Demanio. Il percorso di attribuzione, individuato dalle linee guida tecnico-procedurali emanate dal MIBAC nel maggio 2011, prevede la presentazione da parte dell'Ente territoriale richiedente di un programma di

valorizzazione volto al recupero, alla conservazione e alla fruizione pubblica degli immobili richiesti con l'indicazione della sostenibilità economico finanziaria dell'operazione e del piano di gestione dei beni e prosegue con la stipula dell'accordo di valorizzazione, ai sensi dell'art. 112 del Testo Unico dei Beni Culturali, con cui vengono definiti gli impegni dell'Ente territoriale all'attuazione del programma. La procedura si conclude con la stipula da parte dell'Agenzia del Demanio e dell'Ente territoriale dell'atto di trasferimento gratuito dei beni.

Nell'ambito della procedura in argomento, l'Agenzia del Demanio fornisce anche un contributo di supporto alla predisposizione dei Programmi di valorizzazione ovvero verifica la persistenza dell'interesse degli EE.TT. all'acquisizione dei beni (ancora alto è il numero di istanze di acquisizione di immobili a cui non sono seguiti gli atti conseguenti quali ad esempio la presentazione del Programma di valorizzazione). Svolge, inoltre, in coordinamento con le strutture territoriali del MIBAC, un'attività di verifica e monitoraggio, nel tempo, del corretto adempimento degli impegni assunti dall'Ente beneficiario del trasferimento. Ad oggi sono **pervenute istanze per un totale di 615 immobili**.

In particolare sono stati sino ad oggi:

- approvati Programmi di valorizzazione per 54 immobili;
- sottoscritti Accordi di valorizzazione per 33 immobili;
- sottoscritti Atti di trasferimento per 23 immobili.

2. Con riferimento agli **altri beni oggetto di trasferimento gestiti da altre amministrazioni, nell'ambito del D. Lgs n. 85/2010:**

- è stato previsto il trasferimento (*ope legis*) dei beni appartenenti al **demanio marittimo e relative pertinenze** alle regioni, che già ne curano la gestione, con esclusione dei porti nazionali ed internazionali e delle aree di interesse statale;

- è stata prevista l'attribuzione (*ope legis*) dei beni appartenenti al **demanio idrico e relative pertinenze e delle miniere** ubicate su terraferma, fatta eccezione per i giacimenti petroliferi e di gas nonché per i siti di stoccaggio di gas naturale, in favore di livelli territoriali di governo (regioni e province) già espressamente individuati dalla legge e che ne curano già la gestione;

- è stato previsto il trasferimento (a richiesta) alle regioni degli **aeroporti di interesse regionale e locale appartenenti al demanio aeronautico** civile, diversi da quelli di interesse nazionale da individuarsi con apposito D.P.R.

I DPCM attuativi del trasferimento non sono stati ad oggi emanati.

3. Sino alla novella recata dall'**art. 56 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69**, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, la stessa situazione (attesa per l'emanazione dei decreti attuativi) riguardava i **beni patrimoniali disponibili gestiti dall'Agenzia del Demanio e i beni già in uso e non più necessari alle finalità del Ministero della Difesa**.

L'approvazione del citato **art. 56 bis** ha dato un **nuovo impulso al "federalismo demaniale"**, prevedendo il trasferimento dei beni sopra menzionati a titolo gratuito con una **procedura fortemente semplificata**, che l'Agenzia del Demanio ha impostato e svolto in via completamente telematica, e ricondotta, a fini acceleratori, ad un **arco temporale ben definito** (1 settembre - 30 novembre 2013) entro il quale gli enti hanno presentato richiesta di attribuzione.

La norma esclude dal trasferimento i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità nonché quelli per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione ai sensi dell'art. 33 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

La possibilità di inoltrare domande è fissata dalla legge al **30/11/2013**; **sono pervenute da parte degli Enti locali** (regioni, province e comuni) **9.367 richieste** - 1.267 Comuni, 27 Province, 8 Regioni (Calabria, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Molise, Toscana e Veneto). Sono comprese n. 255 istanze provenienti da 109 Comuni su beni per i quali il Ministero della Difesa ha dichiarato cessate le finalità istituzionali (i beni messi a disposizione erano 953). Sono, altresì, comprese, domande riferite a beni in uso al Ministero della Difesa (non ricompresi, quindi, nell'elenco di cui sopra) il cui numero, in base all'esame fino ad oggi compiuto, è pari a 101, per la metà dei quali è stata già attivata la procedura di cui al comma 3 dell'art. 56 bis del D.L. n. 69/2013 (interpello della Difesa al fine di acquisire la conferma della permanenza o meno delle esigenze istituzionali).

Complessivamente a livello regionale sono pervenute le richieste indicate nello schema che segue.

DIREZIONE REGIONALE	N° ISTANZE
LOMBARDIA	1.033
PUGLIA E BASILICATA	1.006
VENETO	979
TOSCANA E UMBRIA	976
EMILIA ROMAGNA	961
LAZIO	933
CAMPANIA	791
CALABRIA	764
LIGURIA	679
PIEMONTE E VDA	508
MARCHE	372
ABRUZZO E MOLISE	353
FRIULI VENEZIA GIULIA	8
SICILIA	4
TOTALE	9367

Al 21 gennaio 2014, sono state lavorate 2.243 istanze

- n. 527 istanze sono state accolte con provvedimento formale. Si tratta di 158 opere di urbanizzazione, 22 immobili residenziali, 138 terreni di cui 13 agricoli, 6 immobili utilizzati per finalità istituzionali dell'ente richiedente, 12 locali commerciali, 148 immobili di varia natura (case cantoniere, case di guardia, case mandamentali, ex rifugi antiaerei), 43 immobili tra quelli messi a disposizione dal Ministero della Difesa;
- n.1.503 sono nella fase finale di elaborazione;
- n. 213 hanno riguardato immobili non suscettibili di trasferimento ex art. 56 bis per le motivazioni indicate nella tabella che segue:

Istanze non accoglibili	Motivazioni
n.	
47	Uso governativo
69	Demanio idrico
23	Demanio marittimo
12	Demanio Storico Artistico
15	Demanio Pubblico
47	Non di proprietà statale
213	TOTALE

Prospettive

Le disposizioni del decreto legislativo n. 85/2010 che riguardano le altre tipologie di immobili non ricomprese tra quelle oggetto dell'art. 56 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 rimangono vigenti seppure ad oggi inattuata.

Di seguito viene ricordato il quadro di contesto, per favorire la conoscenza con riferimento ai beni del demanio naturale (marittimo, idrico).

In materia di gestione del **demanio marittimo**, l'attuale quadro di competenze, venutosi a delineare a partire dagli anni '70, individua nella regione l'ente in capo al quale è stata decentrata la maggior parte di funzioni a motivo della centralità di tali beni ai fini dello sviluppo e della salvaguardia costiera e nel governo del territorio, oltre che per la connessione con altre funzioni complementari, egualmente attribuite alla regione, in materia di trasporto locale, di turismo e di pianificazione territoriale.

Permangono in capo allo Stato la titolarità dei beni di demanio marittimo e l'introito dei relativi proventi, i connessi poteri relativi alla realizzazione di opere (escluso per opere di facile rimozione), all'incameramento delle pertinenze (ovvero all'acquisizione allo Stato, quando venga a cessare la concessione, delle opere non amovibili costruite dal concessionario su area demaniale), alla delimitazione dei beni (ovvero la definizione dei confini delle zone demaniali), nonché alla sdemanzializzazione degli stessi (ovvero l'esclusione dal demanio marittimo di zone non utilizzabili per i pubblici usi del mare), i poteri di polizia lungo le coste. Funzioni, queste, che, unitamente alla gestione delle aree

sottratte alla competenza degli enti territoriali (porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, aree di interesse nazionale) sono esercitate, come detto in apertura, da una pluralità di amministrazioni quali MIT – Capitanerie di porto e Magistrato alle acque per la Laguna di Venezia, Ministero della Difesa, Autorità portuali, Agenzia del Demanio.

Alla stregua dei beni appartenenti al demanio marittimo, anche per il **demanio idrico** è la regione a rivestire un ruolo centrale, a seguito del processo di decentramento operato dal D.Lgs n. 112/1998. Peraltro, in tal caso il processo di conferimento di funzioni è stato ancora più ampio e pregnante coinvolgendo la totalità dei profili gestori: dal rilascio delle concessioni, alla riscossione dei relativi proventi e quantificazione dei canoni, tutela delle acque e polizia idraulica, difesa del suolo, gestione e sfruttamento della “risorsa idrica” e gestione della navigazione interna (lacuale e fluviale).

Allo Stato spettano, ad oggi, oltre alla proprietà dei beni con annessa attività relativa alla sdemanializzazione, le competenze specificatamente previste dall’art. 88 del D.Lgs n. 112/1998, all’attualità svolte dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, inerenti alla programmazione e finanziamento degli interventi di difesa del suolo, alle direttive generali per il monitoraggio delle risorse idriche e la protezione delle acque dall’inquinamento, etc.

Infine, va segnalato che il trasferimento del **demanio aeroportuale** di interesse regionale è condizionato dall’adozione del Piano nazionale degli aeroporti, di recente presentato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in Consiglio dei Ministri, al quale dovrà far seguito il DPR, da adottarsi d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, di individuazione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di interesse nazionale di competenza esclusiva dello Stato, sottratti al federalismo demaniale.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17STC0002760